

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-Cisl Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma, 4 dicembre 2020
Circolare n. 820/LM/lld
Oggetto: validità dei documenti di riconoscimento

È stato pubblicato nella G.U. n.300/2020 la legge del 27/11/20 n.159 di conversione del D.L. 125 recante misure urgenti connesse alla prologa della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica. L'art.1, comma 4-quater posticipa al **30/04/21** il termine di **validità dei documenti di riconoscimento e identità** con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza nel documento ai fini dell'espatrio.

I documenti il cui termine di validità è posticipato sono:

- ogni documento di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati che consenta l'identificazione personale del titolare (**documento di riconoscimento**)
- la **carta d'identità** ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
- il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune **fino al compimento del 15° anno di età**.

Sono equipollenti alla carta d'identità:

- il passaporto
- la patente di guida
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d'armi
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografie, di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Con riferimento alla **validità dei documenti**, in particolare si ricorda che la carta d'identità, ivi inclusa la carta d'identità elettronica (C.I.E.) ha durata di 10 anni. Per i minori di età inferiore a 3 anni, la validità del documento è di 3 anni; mentre per i minori di età, compresa tra i 3 e i 18 anni, la validità è di 5 anni. La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali (area Schengen). Non rientrano nella definizione di documenti d'identità e di riconoscimento le tessere sanitarie.

Cordiali saluti.


Patrizia Volponi
(Il Segretario Nazionale)